



mensili lorde per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione annua.

L'interessato ha dichiarato di rinunciare alla facoltà di riscatto del 25% della retribuzione di integrazione prevista dall'art. 5 del succitato accordo previdenziale.

Considerate le circostanze fatte presenti dal Ferraro, si ritiene che la di lui richiesta possa essere favorevolmente esaminata.

L'accoglimento della richiesta stessa da parte dell'Istituto dovrebbe avvenire con tutte le riserve conseguenti alla denuncia dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, per i motivi resi noti dall'A.N. S. A. alle organizzazioni sindacali con nota del 26.6.1954 n° 1465.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, propone al Consiglio di Amministrazione, di accogliere la richiesta di collocamento anticipato in quiescenza dell'Applicato di 1° Ferraro Francesco Saverio, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo